

Falso del professionista attestatore sulla “fattibilità economica” ancora in vigore

La nuova fattispecie prevista dall'art. 342 del DLgs. 14/2019 si affianca e non abroga, nemmeno parzialmente, il reato ex art. 236-bis del RD 267/42

/ Maria Francesca ARTUSI

Secondo la Cassazione è ancora pienamente in vigore il reato di **falso** in attestazioni e relazioni commesso dal **professionista** nell'ambito delle procedure **fallimentari/concordatarie**.

Lo precisa la sentenza n. [13016](#) depositata ieri, a fronte della tesi della difesa dell'imputato che invece affermava che la condotta contestata al professionista attestatore fosse stata parzialmente abrogata dal nuovo [art. 342](#) del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (DLgs. [14/2019](#)).

Un professionista era stato condannato per aver **omesso** (in concorso con l'amministratore unico e poi liquidatore) **informazioni** rilevanti nella relazione allegata al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di una srl.

Occorre pertanto analizzare i rapporti tra i due reati citati.

La fattispecie di cui all'[art. 236-bis](#) del RD 267/42, contestata all'imputato nel caso in esame, prevede la **punitività** per il professionista che nelle relazioni o attestazioni ([artt. 67](#) comma 3 lett. d), [161](#) comma 3, [182-bis](#), [182-quinquies](#), [182-septies](#) e [186-bis](#) del medesimo decreto) espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti.

D'altra parte, il “nuovo” art. 342 del DLgs. 14/2019 punisce il professionista che nelle relazioni o attestazioni espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti a esso allegati.

Secondo la Cassazione, la verifica dell'eventuale effetto parzialmente abrogativo determinato dalla modifica normativa passa, inevitabilmente, per la corretta interpretazione dell'art. 236-bis citato e, in particolare, del termine “**informazioni**”, contenuto in esso.

In assenza di pronunce di legittimità sulla questione specifica, la giurisprudenza di merito e la dottrina maggioritaria, nel tentativo di meglio determinare il termine, lo ponevano in correlazione con la descrizione contenutistica delle diverse attestazioni e relazioni richiamate dalla norma e assumevano che – trattando le stesse sia la veridicità dei dati sia la fattibilità o idoneità giuridica o economica del piano o di altre proposte – l'informazione **falsa oppure omessa** dovesse essere riferita a entrambi gli oggetti dell'attività del professionista: **veridicità e fattibilità**. Si osservava che, in relazione alle attestazioni e alle relazioni richiamate dalla norma, al professionista attestatore, nell'ambito delle soluzioni negoziali della crisi, spettava: attestare

la veridicità dei dati aziendali presentati dal debitore; valutare la “fattibilità economica” del piano presentato dal debitore. L'informazione falsa oppure omessa, dunque, poteva riguardava entrambi i profili.

Proprio con riferimento alla valutazione della “**fattibilità economica**” del piano, la sentenza in esame ritiene che non possa che venire in considerazione il profilo metodologico della struttura della valutazione di fattibilità e non invece la prognosi come tale e, tantomeno, il suo avverarsi.

L'art. 236-bis, dunque, dava penale rilevanza anche alle attività che il professionista attestatore prestava con riferimento alla “fattibilità economica” del piano, ma limitatamente alla correttezza e alla completezza della base informativa nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati.

Interpretata tale fattispecie nei termini restrittivi esposti, la Cassazione **esclude** che il “nuovo” art. 342 abbia determinato un effetto **parzialmente abrogativo** della vecchia fattispecie.

Una parte della dottrina e lo stesso ricorrente hanno dato rilievo all'inserimento delle parole: “in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati”. Con tale inciso, il legislatore delegato avrebbe **ridotto** l'area di penale rilevanza, limitandola alla sola veridicità dei dati aziendali, con implicita esclusione, dall'ambito di applicazione della fattispecie criminosa, delle attività del professionista relative alla valutazione di “fattibilità economica” del piano presentato dal debitore. Sarebbe decisivo, in tal senso, l'utilizzo del termine “dati”, che sarebbe incompatibile con il concetto di valutazione.

Tale interpretazione, tuttavia, non trova accoglimento da parte della pronuncia in esame. Nelle motivazioni si legge che, da un lato, questa tesi si basa su una nozione eccessivamente **restrittiva** del termine “dati” e, dall'altro, non tiene conto della corretta interpretazione dell'art. 236-bis e, in particolare, del ristretto spazio applicativo che, nell'ambito di tale norma, avevano le falsità e le omissioni riguardanti le attività che il professionista svolgeva in relazione alla “fattibilità economica” del piano.

In definitiva, si conferma la persistente **rilevanza penale** delle falsità del professionista, nel caso di specie, ove, peraltro, viene evidenziato come l'omessa informazione riguardasse proprio un dato aziendale, relativo a un consistente apporto di finanza (pari a un quarto dell'ammontare complessivo dell'attivo).